

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n____ del _____

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
COMUNE DI USINI**

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e le modalità di erogazione dei contributi economici del Comune di Usini, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definiti dalla Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona – abrogazione della Legge Regionale n. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”.

2. L'accesso ai contributi economici è subordinato al possesso di una soglia ISEE definita dall'Ente, fatti salvi i casi in cui una norma sovraordinata stabilisca valori specifici.

ART. 2 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali, per favorire una vita libera e dignitosa e sostenere la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

2. Gli interventi economici sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare condizioni di bisogno economico e disagio sociale, anche sopravvenute in modo eccezionale o prolungato, che impediscono il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- integrare i redditi personali e familiari dei cittadini temporaneamente privi di risorse economiche sufficienti per far fronte alle necessità vitali minime;
- prevenire e rimuovere condizioni ostative alla piena integrazione sociale e familiare, contrastando fenomeni di marginalità;
- prevenire situazioni che possano comportare l'istituzionalizzazione della persona.

ART. 3 – CONTRIBUTI ECONOMICI

3.1 – Destinatari degli interventi

1. Gli interventi economici, sia straordinari che continuativi, sono destinati ai cittadini residenti nel Comune di Usini, nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti, senza alcuna discriminazione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico o religioso.

2. Possono accedere agli interventi:

- cittadini italiani;
- cittadini dell'Unione europea;

- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
 - apolidi e rifugiati secondo le disposizioni nazionali e internazionali.
3. Possono beneficiare degli interventi, in casi di particolare necessità:
- le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale;
 - i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel Comune, con possibilità di elezione di residenza anagrafica convenzionale.
4. Ai fini della valutazione economica, il nucleo familiare è individuato secondo il D.P.C.M. 159/2013 (ISEE).

3.2 – Modalità di accesso

1. Le domande devono essere presentate all’Ufficio Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - attestazione ISEE in corso di validità;
 - dichiarazione relativa a eventuali redditi non soggetti a IRPEF;
 - documentazione comprovante la situazione di emergenza.
3. Il richiedente è tenuto a sostenere un colloquio con gli operatori del Servizio Sociale, verbalizzato e sottoscritto.
4. Qualora necessario, il Servizio Sociale effettua una visita domiciliare per la verifica della situazione socio-economica.
5. Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, può disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche tramite Agenzia delle Entrate, INPS o altri enti.
6. L’istanza protocollata viene presa in carico dal Servizio Sociale, che apre una “Cartella Sociale” contenente tutti gli atti e la relazione conclusiva di accoglimento o rigetto.
7. I dati raccolti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3.3 Situazioni di incompatibilità

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili con altre misure economiche statali o regionali aventi analoghe finalità.

Sono esclusi:

- percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI);
- percettori del Reddito di Inclusione Sociale (REIS – Regione Sardegna);
- percettori di ammortizzatori sociali quali NASPI e analoghi.

ART. 4 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Lo stato di disagio economico è determinato sulla base dei seguenti valori massimi (anno 2025):
 - ISEE non superiore a € 10.140,00;
 - patrimonio immobiliare, esclusa l’abitazione principale, non superiore a € 30.000,00;
 - patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00.

2. Per gli anni successivi le soglie sono definite con atto dell'Organo Esecutivo.
3. Sono valutati ulteriori elementi quali: pensioni di invalidità, rendite INAIL, trattamenti economici non ricompresi nell'ISEE, costi connessi a gravi patologie o altri stati di necessità documentati.
4. Il Servizio Sociale può considerare anche indicatori relativi allo stile di vita (beni voluttuari, veicoli di recente immatricolazione, natanti, dispositivi tecnologici di valore, consistenza dei conti correnti).

ART. 5 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

5.1 – Intervento continuativo

1. L'intervento continuativo è concesso in caso di persistente stato di bisogno, determinato da:

- perdita del lavoro in presenza di minori nel nucleo;
- sopravvenute problematiche di salute che abbiano causato la perdita del lavoro;
- necessità di trasferimento presso strutture fuori Comune per motivi sanitari;
- decesso del componente che garantiva il sostentamento economico del nucleo.

2. La durata massima dell'intervento è di 12 mesi, non prorogabili.

3. Ogni variazione delle condizioni di bisogno deve essere comunicata tempestivamente; omissioni comportano sospensione e recupero delle somme.

4. Il Servizio Sociale verifica trimestralmente il permanere dei requisiti.

5. L'importo è determinato dal Servizio Sociale, entro il limite massimo di € 400,00 mensili.

5.2 – Intervento straordinario

1. È destinato a fronteggiare eventi imprevedibili che determinano un'improvvisa crisi economica, quali:

- decesso di un familiare (spese funerarie);
- periodo di detenzione;
- pagamento di utenze e spese essenziali non coperte da altre misure statali o regionali;
- situazioni di estrema difficoltà per beni di prima necessità.

2. L'importo massimo erogabile è pari a € 1.500,00 annui.

5.3 – Interventi per spese sanitarie e farmacologiche

1. Possono essere concessi contributi continuativi o straordinari per spese sanitarie e farmacologiche non coperte dal SSN.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- prescrizione del medico di base per farmaci non mutuabili;
- prescrizione per visite specialistiche;
- per visite extra-regionali, documentazione che attesti l'indisponibilità della prestazione nel territorio e l'eventuale mancato rimborso ATS (L.R. 26/1991).

3. È obbligatoria la presentazione di pezze giustificative (scontrini, ticket, fatture).

4. Il Servizio Sociale valuta la richiesta sulla base della situazione socioeconomica complessiva.

ART. 6 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AFFIDO DI MINORI

In conformità a quanto previsto dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, adottano misure di sostegno e di aiuto economico in favore dei nuclei affidatari.

L’intervento economico comunale a sostegno dell’affido è erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Affido intrafamiliare: è riconosciuto un contributo economico pari a € 300,00 mensili per ciascun minore affidato.
- b) Affido extrafamiliare: qualora l’affido sia disposto in favore di un nucleo familiare, è riconosciuto un contributo economico compreso tra un minimo di € 300,00 e un massimo di € 350,00 mensili per ciascun minore affidato, determinato dal Servizio sociale comunale sulla base del bisogno e della valutazione professionale.
- c) Affidamento a struttura educativa o assistenziale: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento comunale per l’integrazione della retta di inserimento in strutture assistenziali, sociosanitarie e socioriusabilitative per anziani, disabili, adulti in difficoltà e minori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13 giugno 2024.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

1. Verifica di regolarità

L’Ente procede alla verifica della completezza e regolarità formale dell’istanza e della documentazione allegata.

2. Richiesta di integrazioni

Qualora l’istanza risulti incompleta o necessiti di ulteriori elementi valutativi, l’Ente può richiedere al richiedente integrazioni o chiarimenti, assegnando un congruo termine per la presentazione degli stessi.

3. Comunicazione dell’esito

Al termine dell’istruttoria, l’Ente comunica al richiedente l’esito dell’istanza con apposita comunicazione scritta.

4. Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza completa, fatte salve eventuali sospensioni dovute alla richiesta di integrazioni.

5. Importo massimo concedibile

Il contributo economico erogabile non può comunque superare l’importo massimo annuo pari a € 1.500,00.

ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Esclusioni per superamento soglie, rifiuto di offerte di lavoro, mancata presentazione ai colloqui, documentazione incompleta, mancata integrazione.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali connessi ai procedimenti previsti dal presente regolamento è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali, connesse all'istruttoria, alla gestione e al controllo degli interventi previsti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
3. L'Ente garantisce adeguate misure tecniche e organizzative volte a tutelare la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati personali trattati.
4. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento secondo le modalità indicate nelle informative rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

ART. 10 – AZIONE DI RIVALSA

L'Ente procede al recupero dei contributi economici erogati e successivamente risultati indebitamente percepiti, a seguito di verifiche amministrative;

La presentazione di dichiarazioni mendaci o false attestazioni rese ai fini dell'ottenimento o del mantenimento dei contributi economici può integrare profili di rilevanza penale ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale, ferma restando la piena responsabilità personale e l'eventuale segnalazione alle competenti Autorità

ART. 11 – FINANZIAMENTO

Gli interventi e i contributi economici sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate a bilancio dall'Ente

Eventuali aggiornamenti dei criteri di accesso o della misura del contributo possono essere disposti in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la normativa statale e regionale vigente in materia di contributi economici e servizi sociali.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.